



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGMCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0053533 - 16/04/2015 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici del registro delle imprese
Via posta elettronica certificata

e, per conoscenza,

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
segreteria.dgcivile.dag@giustizia.it

LETTERA CIRCOLARE

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
Dipartimento delle finanze
df.dirgen.segreteria@finanze.it

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it

ALL'UNIONCAMERE
pierluigi.sodini@unioncamere.it

A INFOCAMERE S.C.P.A.
Via posta elettronica ordinaria

OGGETTO: Utilizzabilità del modello standard di cui al decreto ministeriale 10/04/2014, n. 122, per trasmettere al registro delle imprese, oltre al contratto di rete privo di soggettività giuridica, anche il contratto di rete avente soggettività giuridica.



A seguito della presentazione a questa Direzione generale, da parte di camere di commercio, istituzioni regionali, ecc., di numerose richieste di chiarimenti concernenti la questione di cui all'oggetto, la Scrivente ha ritenuto opportuno acquisire, in merito, il parere del Ministero della giustizia con nota prot. n. 21189 del 16/02/2015 (**all. 1**).

Detta Amministrazione ha reso nota la propria posizione con nota prot. n. 3519 del 7/04/2015 (**all. 2**).

Si trasmette, con la presente, la documentazione in parola, nell'ottica di favorire l'univocità di comportamento sul territorio di codesti Uffici.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.662

ALL. 1



Ministero dello Sviluppo Economico

AOO. Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGMCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0021189 - 16/02/2015 - USCITA

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Via Arenula, 70
00186 ROMA

e, per conoscenza,

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
Dipartimento delle finanze
df.dirgen.segreteria@finanze.it

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it

ALL'UNIONCAMERE
pierluigi.sodini@unioncamere.it

A INFOCAMERE S.C.P.A.
via posta elettronica ordinaria

OGGETTO: Utilizzabilità del modello standard di cui al decreto ministeriale 10/04/2014, n. 122, per trasmettere al registro delle imprese, oltre al contratto di rete privo di soggettività giuridica, anche il contratto di rete avente soggettività giuridica.

Il decreto richiamato in oggetto ha provveduto, come noto, a “tipizzare” il modello standard per la trasmissione al registro delle imprese del contratto di rete, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 5/09 («[...] Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 064705/5332-5304 – fax 0647055338 06483691
e-mail marco.maceroni@m.se.gov.it
gianmarco.spano@mise.gov.it
www.mise.gov.it



decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico [...]»).

Le specifiche tecniche relative al modello standard in questione sono state, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 del richiamato decreto n. 122, predisposte da InfoCamere S.C.p.A. e approvate con decreto di questo Ministero del 7 gennaio 2015.

Il citato decreto ministeriale 7 gennaio 2015 è stato diramato agli uffici del registro delle imprese delle camere di commercio con circolare n. 3676/C dell' 8/01/2015 (**all. 1**).

Subito dopo la suddetta diramazione, sono pervenute alla Scrivente numerose richieste di chiarimento da parte di camere di commercio, istituzioni regionali, ecc., circa la possibilità di utilizzare il suddetto modello standard, oltre che per iscrivere le cosiddette "reti-contratto" (cioè le reti non aventi soggettività giuridica, di cui all'art. 5, comma 4-ter e seguenti, del citato D.L. 5/09, che, in quanto tali, non sono iscritte con una autonoma posizione nel registro delle imprese, ma sulla posizione registro imprese di ciascuna delle imprese contraenti), anche per iscrivere le cosiddette reti-soggetto (che sono iscritte, ai sensi delle norme richiamate, in quanto dotate di soggettività giuridica, con una propria autonoma posizione, nella sezione ordinaria del registro delle imprese).

Per le reti-soggetto non è espressamente richiamato l'uso del modello standard; non può passare tuttavia inosservato il fatto che per le reti-contratto il modello standard può essere utilizzato non solo nel caso di atto sottoscritto con firma digitale "semplice" (art. 24 del CAD), ma anche nel caso di atto sottoscritto con firma digitale autenticata (art. 25 del CAD).

Tale ultima forma, è prevista, nel citato comma 4-quater, anche per le reti-soggetto («Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»).

Sembrerebbe allora non illogico pensare che nulla osti, nel caso di contratto di rete con soggettività giuridica, stipulato «per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82», all'utilizzo del modello standard divenuto recentemente operativo con il rilascio delle specifiche tecniche di cui al d.m. 7/01/2015; ciò, si ripete, alla luce del parallelismo delle forme sottostanti (atto informatico "ex art. 25 CAD") previste sia nel caso della rete-contratto, sia in quello della rete soggetto.



Sembra opportuno sottolineare che InfoCamere S.C.p.A., sentita sul punto, ha confermato che non sussistono ostacoli di ordine "informatico" all'utilizzo del modello standard in questione anche ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete con soggettività giuridica.

Poiché, tuttavia, la prospettata lettura delle norme in esame comporta una interpretazione non solo del d.m. 7/01/2015, ma dello stesso d.m. 122/2014, rientrante nella prevalente competenza di codesto Ministero, si ritiene indispensabile acquisire l'avviso di codesta Amministrazione al riguardo, prima di procedere a diramare le richieste indicazioni agli uffici del registro delle imprese presso le camere di commercio e agli altri soggetti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

ALL. 2



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Roma, 2 aprile 2015

3/1/1-1 (2013)

Al Ministero dello sviluppo economico

- Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica



m_dg.LEG.07/04/2015.0003519.U

e p.c.

Al Dipartimento per gli affari di giustizia

- Direzione generale della giustizia civile

Sede

OGGETTO: Utilizzabilità del modello standard di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2014, n. 122, per trasmettere al registro delle imprese, oltre al contratto di rete privo di soggettività giuridica, anche il contratto di rete avente soggettività giuridica. Richiesta di parere.

Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - con nota del 16 febbraio 2015 (Prot. 0021189) ha chiesto alla Direzione generale della giustizia civile presso questo Ministero un parere in merito all'interpretazione del decreto del Ministro della giustizia n. 122 del 2014, in materia di tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese. Con nota del 1 aprile 2015 la Direzione generale della giustizia civile ha trasmesso a quest'Ufficio, per ragioni di competenza, la citata nota del Ministero dello sviluppo economico.

Ciò posto, con riguardo al merito della questione esposta nella richiesta di parere in oggetto, quest'Ufficio condivide la soluzione proposta da codesta

Direzione generale per il mercato, volta a consentire l'impiego del modello standard tipizzato con il citato D.M. n. 122 del 2014 anche per l'iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete con soggettività giuridica.

Tale soluzione è da accogliere alla luce delle seguenti principali considerazioni:

- sul piano della fattispecie contrattuale, fatta eccezione per l'elemento formale evidenziato nella nota del Ministero dello sviluppo economico, non sussiste alcuna differenza tra il tipo contrattuale costitutivo di una rete di imprese munita di soggettività giuridica e la fattispecie negoziale che prevede l'istituzione di una rete che ne è priva: non è ravvisabile alcun elemento negoziale, infatti, che può essere previsto nell'ambito del primo modello contrattuale e non anche nel secondo;
- l'art. 3, comma 4-ter, n. 3) del D.M. n. 122 del 2014 prevede che la trasmissione del contratto di rete abbia luogo mediante il modello standard tipizzato col citato D.M. n. 122 del 2014 ai fini di tutti gli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, che comprende espressamente l'iscrizione della rete munita di un fondo comune nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con conseguente acquisto della soggettività giuridica;
- nel più volte citato D.M. n. 122 del 2014 non è dato ravvisare alcun elemento che, a seguito di un procedimento interpretativo letterale o logico, può indurre a ritenere che l'ambito applicativo del medesimo D.M. sia limitato al contratto costitutivo di una rete di imprese priva di soggettività giuridica.

Ne consegue che anche a parere di quest'Ufficio deve ammettersi l'impiego del modello standard di cui al D.N. n. 122 del 2014 anche per l'iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5 del 2009.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

